

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 agosto 2018

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 20 luglio 2018.

Attivazione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2018 per le unità da pesca autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico. (18A05634) ..... Pag. 1

DECRETO 25 luglio 2018.

Modifica dell'articolo 11 del decreto n. 10875 dell'11 maggio 2016, concernente l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2015. (18A05682) ..... Pag. 4


DECRETO 25 luglio 2018.

Modifica dell'articolo 13.2 del decreto n. 4047 del 7 febbraio 2018, concernente l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017. (18A05683) ..... Pag. 6


Ministero per i beni e le attività culturali

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel comune di Porto Tolle». (18A05636) ..... Pag. 7



PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018. <b>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune di Livinallongo del Col di Lana.</b> (18A05637).....	Pag. 10	Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (18A05650).....	Pag. 35
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018. <b>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di Albarella».</b> (18A05638).....	Pag. 11	Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici «Hydrastis Canadensis» e «Kalium Carbonicum». (18A05651).....	Pag. 57
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018. <b>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Zona della foce del Tagliamento», sita nel Comune di San Michele al Tagliamento.</b> (18A05680).....	Pag. 14	Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «FM* Cantharis Complex» (18A05653).....	Pag. 71
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018. <b>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Area a nord del Giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile», sita nel Comune di Vicenza.</b> (18A05681).....	Pag. 16		
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018. <b>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Bosco del Merlo in località Lison», in Portogruaro.</b> (18A05717).....	Pag. 18		
<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>		<b>Ministero della salute</b>	
<b>Commissione nazionale per le società e la borsa e Banca d'Italia</b>		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Primun Newcastle C30» liofilizzato per sospensione per polli. (18A05639).....	Pag. 72
PROVVEDIMENTO 13 agosto 2018. <b>Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento unico sul Post-Trading).</b> (18A05635).....	Pag. 20	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kavu Derm Plus» soluzione cutanea spray per cani. (18A05640).....	Pag. 72
<b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Moxapulis 500mg/g» polvere per uso in acqua da bere. (18A05641).....	Pag. 73
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Unisol 100mg/ml» soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini. (18A05642).....	Pag. 73
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Organosyn Compose n. 35» (18A05649).....	Pag. 34	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kesium». (18A05643).....	Pag. 74
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sincrovet 75µg/ml» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini. (18A05644).....	Pag. 74
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ectoline duo 67 mg/20 mg» soluzione spot-on per cani di piccola taglia, «Ectoline duo 134 mg/40 mg» soluzione spot-on per cani di taglia media, «Ectoline duo 268 mg/80 mg» soluzione spot-on per cani di taglia grande e «Ectoline duo 402 mg/120 mg» soluzione spot-on per cani di taglia gigante. (18A05645)...	Pag. 74



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 20 luglio 2018.

**Attivazione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2018 per le unità da pesca autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Programma Operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;


Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 30 gennaio 2018, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

Vista la nota del 15 maggio 2018 protocollo ARES (2018) 2519684 con la quale la Commissione europea, sulla base del parere dello STECF, ha mosso alcune osservazioni ai suddetti Piani di gestione;

Vista la nota n. 12233 del 5 giugno 2018 con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Commissione europea;

Considerato che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attività di pesca per le flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali autorizzate all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati Piani di gestione;



Considerato che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca come sopra descritto comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unità interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;

Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;

Sentite le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito applicativo*

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui agli articoli 2, 4 (fino al 31 dicembre 2018) e 5 del presente decreto, è prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017. Le modalità attuative della predetta misura sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.

3. Previa approvazione da parte della Commissione europea del decreto direttoriale 30 gennaio 2018 recante «Adozione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle: GSA 9, 10, 11, 16, 17 e 18, 19, con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento ed ai provvedimenti della Regione Sardegna e della Regione Sicilia di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 2.

*Arresto temporaneo obbligatorio*

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da

Trieste a Ancona è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 30 luglio al 9 settembre del corrente anno.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli è disposta l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 13 agosto al 23 settembre del corrente anno.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 27 agosto al 7 ottobre del corrente anno.

4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 10 settembre al 9 ottobre del corrente anno.

5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Civitavecchia a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° ottobre al 30 ottobre del corrente anno.

6. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

7. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.


8. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima.

9. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Art. 3.

*Disciplina della pesca dei gamberi di profondità*

1. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - *Parapenaeus longirostris*; Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*; Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento



di profondità superiori ai 300 m di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti le interruzioni di cui al precedente art. 2.

2. Le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti, in considerazione della singolare specificità dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere.

3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

#### Art. 4.

##### *Misure tecniche*

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

#### Art. 5.

##### *Misure tecniche successive all'interruzione temporanea*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nell'areale compreso tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma 2, è così disciplinato:

divieto nel giorno di venerdì;

a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono:

da Trieste ad Ancona dal 10 settembre 2018 al 18 novembre 2018;

da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 24 settembre 2018 al 2 dicembre 2018;

da Manfredonia a Bari dall'8 ottobre 2018 al 16 dicembre 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati al precedente comma 2 del presente articolo, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è così disciplinato:

a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Dalla data del 30 luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante — comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia — entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.



5. Dalla data del 30 luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

#### Art. 6.

##### *Modalità di esecuzione*

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 5 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'area in fermo.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finali*

1. Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è

vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura può autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.

Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 697

18A05634

DECRETO 25 luglio 2018.

**Modifica dell'articolo 11 del decreto n. 10875 dell'11 maggio 2016, concernente l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2015.**

#### L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014 - 2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;



Vista la decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la decisione comunitaria C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001);

Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse al trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione n. 10875 dell'11 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1, di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014- 2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2015;

Vista la Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al citato decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Tenuto conto degli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2018 del Programma e, in particolare, della sottomisura 17.1;

Considerato altresì che l'erogazione delle risorse assegnate al citato Avviso pubblico costituisce condizione necessaria ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi di spesa per non incorrere nella perdita di risorse comunitarie;

Tenuto conto della citata Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018



Decreta:

Art. 1.

*Aggiornamento dei riferimenti a seguito della sottoscrizione della Convenzione di delega*

1. Il richiamo al decreto 28 aprile 2016, contenuto nel decreto 7 febbraio 2018, è da intendersi riferito alla Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, a datare dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 2.

*Modifica dell'art.11 «Istruttoria delle domande di sostegno»*

1. Ai sensi della Convenzione di delega, citata nelle premesse, AGEA in qualità di Organismo intermedio può procedere, con proprio atto, ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 25 luglio 2018

*L'Autorità di Gestione: GATTO*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2018*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne prev. n. 701*

18A05682

DECRETO 25 luglio 2018.

**Modifica dell'articolo 13.2 del decreto n. 4047 del 7 febbraio 2018, concernente l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017.**

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020**

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la decisione comunitaria C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001);

Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e ss.mm.ii., relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali;





Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorità di Gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse al trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il decreto dell'Autorità di Gestione n. 22609 del 7 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1, di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014- 2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di Gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al citato decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Tenuto conto degli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2018 del Programma e, in particolare, della sottomisura 17.1;

Considerato altresì che l'erogazione delle risorse assegnate al citato avviso pubblico costituisce condizione necessaria ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi di spesa per non incorrere nella perdita di risorse comunitarie;

Tenuto conto della citata Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di Gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

*Aggiornamento dei riferimenti a seguito della sottoscrizione della Convenzione di delega*

1. Il richiamo al decreto 28 aprile 2016, contenuto nel decreto 7 febbraio 2018, è da intendersi riferito alla convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di Gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, a datare dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 13.2 «Approvazione delle domande e concessione del contributo»*

1. Ai sensi della convenzione di delega, citata nelle premesse, AGEA in qualità di organismo intermedio può procedere, con proprio atto, ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 25 luglio 2018

*L'Autorità di Gestione: GATTO*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2018*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne prev. n. 699*

18A05683

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel comune di Porto Tolle».**

LA COMMISSIONE REGIONALE  
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e degli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel Comune di Porto Tolle (Rovigo) denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel Comune di Porto Tolle», catastalmente individuata al Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier, interi fogli catastali numeri I (uno) - II (due) - III (tre) - IV (quattro) - IX (nove) - X (dieci) - XIV (quattordici) - XV (quindici) - XVI (sedici) e XXI (ventuno), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 2 settembre 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Porto Tolle (Rovigo) in data 14 ottobre 1974, per i novanta giorni successivi;

Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rispettivamente:

1) dalla sig.ra Augusta Marozzi ved. Ravagnan, con atto del 7 gennaio 1975;

2) dal sig. Leonzio Pizzo, rappresentante della S.p.a. «Ca' Pasta» di Padova, con atto del 20 novembre 1974;

3) dal sig. Alberto Giol di Marghera ed altri, con atto senza data;

4) dal geom. Angelo Bertaglia, amministratore della S.p.a. UVA di Bologna, con atto del 12 dicembre 1974;

5) dal dott. Giuseppe Bonanno, con atto del 31 dicembre 1974;

Viste le controdeduzioni dell'allora Soprintendenza ai monumenti del Veneto in Venezia di cui alla nota prot. 3233 del 19 settembre 1975, in merito alle osservazioni presentate che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo: infatti, «poiché le argomentazioni lamentate dai succitati ricorrenti sono tutte dello stesso tenore, si controdeduce quanto segue: non è detto che se le valli dei rispettivi proprietari sono dovute all'opera dell'uomo debbano considerarsi zone isolate dal comprensorio proposto a vincolo; anche l'uomo contribuisce alla conservazione tradizionale dell'ambiente, migliorandolo, talvolta, nel suo esteriore aspetto paesaggistico. Su questo punto, si fa presente che il contesto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra l'altro, prevede «la sponta-

nea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano». Naturalmente, secondo la natura stessa, le valli dei ricorrenti vengono a far parte integrante del caratteristico panorama vallivo. Per quanto riguarda il citato art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, da parte degli oppositori, è implicito che la Commissione provinciale nel corso della delibera ha tenuto conto anche di detta norma e, precisamente di conciliare l'interesse pubblico con quello privato. A tal fine, qualsiasi genere di lavoro, inerente la manutenzione delle valli, dovrà essere preventivamente presentato alla competente Soprintendenza che certamente terrà nella massima considerazione, sia dal lato economico che sociale, sempre nei limiti dettati dalla predetta legge. Questa Soprintendenza, visti i motivi esposti dagli interessati, avverso il vincolo proposto, è del parere che il provvedimento stesso, come delimitato dalla Commissione provinciale di Rovigo, segua ulteriormente il suo regolare iter amministrativo»;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 26 luglio 2012 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018, che la zona del delta del Po nei Comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po risulta vincolata ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Porto Tolle (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stata dichiarata il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;



Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è così delimitata:

a levante e a nord, dal mare Adriatico;

a sud, dall'asse del Po della Pila e dall'argine di difesa che lambisce il centro abitato di Ca' Zuliani;

a ponente, per un tratto dall'argine di difesa Ca' Zuliani Boccasette lambito dai fogli di mappa VII (sette), VIII (otto) e XIII (tredici) del Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier e per il restante tratto dall'asse del Po di Maistra;

Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e agli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, nella seduta del 2 settembre 1974: «Il complesso dei beni culturali-territoriali del delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità. È infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri e dalle stesse autorità politiche e amministrative italiane l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sia sotto il profilo paesaggistico-naturalistico, sia dal lato scientifico-ecologico. In particolare i beni sopra descritti compresi nell'ambito territoriale del Comune di Porto Tolle costituiscono ambienti ancora intatti, caratterizzati dalla emergenza dell'elemento idrico, da cordoni marginali, dai tipici casoni di valle, da una presenza di specie ormai rare nel nostro Paese sotto il profilo ornitico, come la Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia. In questi biotopi si registrano popolamenti alcali di grande importanza per il nutrimento della fauna alata e popolamenti alofili marginali a salicornie e spartina stricta. Interessanti esemplari dal punto di vista botanico-floristico sono: *Limonium vulgare*, *Inula crithmoides*, *Obione portulacoides*, *Asper tripolium*, *Suaeda maritima*, *Salicornia fruticosa*, *Spartina stricta*, specie che conferiscono al paesaggio una peculiare nota ornamentale»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel Comune di Porto Tolle», sita nel Comune di Porto Tolle (Rovigo), catastalmente individuata nel verbale di seduta della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo del 2 settembre 1974, di cui in premessa, al Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier, interi fogli catastali numeri I (uno) - II (due) - III (tre) - IV (quattro) - IX (nove) - X (dieci) - XIV (quattordici) - XV (quindici) - XVI (sedici) e XXI (ventuno), come dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara

che l'area denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel Comune di Porto Tolle», sita nel Comune di Porto Tolle (Rovigo), come individuata nel verbale di seduta della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo del 2 settembre 1974 di cui alla proposta di dichiarazione in premessa e nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Porto Tolle (Rovigo) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente  
della Commissione regionale  
AZZOLLINI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it), nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

18A05636



PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune di Livinalongo del Col di Lana.**

LA COMMISSIONE REGIONALE  
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel Comune di Livinalongo del Col di Lana (Belluno) denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno con verbale di seduta del 7 febbraio 1962, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Livinalongo del Col di Lana (Belluno) in data 5 ottobre 1962, per i novanta giorni successivi;

Vista la nota di pubblicazione del Comune di Livinalongo, nella quale si cita l'opposizione alla suindicata proposta con deliberazione consiliare del Comune di Livinalongo del Col di Lana (Belluno) n. 68 del 20 ottobre 1962, trasmessa alla Soprintendenza ai monumenti di Venezia con nota prot. 3495 del 31 dicembre 1962, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939;

Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 13 marzo 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è

prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 6022 del 2 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato che l'area ricade nel sito denominato «Le Dolomiti», inserito nella lista del patrimonio UNESCO nel 1987 (IT n. 1237);

Vista la nota prot. 6038 del 2 maggio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Livinalongo del Col di Lana (Belluno) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stata dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come nell'allegato elaborato grafico, è così delimitata:

a nord, dal confine della Provincia di Bolzano;

ad est, dal confine del Comune di Cortina d'Ampezzo;

a sud, dalla strada statale delle Dolomiti n. 48;

a ovest, dalla strada provinciale Arabba Corvara in Badia;

Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, nella seduta del 7 febbraio 1962: «considerata l'amenità della suddetta zona, per la sua austera bellezza naturale di ambiente essenzialmente alpino, ricco di maestose foreste, fra l'altro, alternantesi ad altri spaziosi aspetti dolomitici di suggestiva attrazione, d'interesse pubblico, godibile da più punti di vista, in virtù dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1939 [1940, n.d.r.] n. 1357»;



Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), come individuata dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

#### Dichiara

che l'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata dall'allegata planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione al Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

*Il Presidente  
della Commissione regionale*  
AZZOLLINI

#### AVVERTENZA:

*Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it), nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.*

18A05637

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di Albarella».**

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;


Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e degli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel Comune di Rosolina (Rovigo), denominata «Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di Albarella», catastalmente individuata al Comune di Rosolina, censuario di Rosolina, interi fogli catastali numeri II (due) - parte del III (tre) - VIII (otto) - IX (nove) - parte del X (dieci) - parte del XV (quindici) - XVI (sedici) - XVII (diciassette) - XVIII (diciotto) - XXVII (ventisette) - XXVIII (ventotto) - XXIX (ventinove) e XXX (trenta), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 13 maggio 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Rosolina (Rovigo) in data 8 agosto 1974, per i novanta giorni successivi;

Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rispettivamente:

1) dal sig. Arturo Ferruzzi della S.p.a. «Veniera» di Trieste, con atto del 22 ottobre 1974;

2) dal sig. Giuseppe Badile di Venezia-Mestre, con atto del 5 novembre 1974;



3) dall'ing. Ugo Vianelli della S.a.s. «Carpania» di Rosolina, con atto del 5 novembre 1974;

4) dalla sig.ra Amalia Duse ved. Vianelli di Cortina d'Ampezzo, con atto del 5 novembre 1974;

5) dalla sig.ra Antonietta Duse in Badile di Mestre, con atto del 5 novembre 1974;

6) dai signori Ugo Vianelli e Luigi Dissette di Rovigo-Rosolina, con atto del 5 novembre 1974;

7) dai signori Ugo Vianelli, Giangaleazzo Vianelli, Vittoria Vianelli e Amalia Duse, concessionari della Concessione Caleri, con atto del 5 novembre 1974;

8) dai signori ing. Ugo Vianelli, Giangaleazzo Vianelli e Vittoria Vianelli di Rosolina, con atto del 5 novembre 1974;

Viste le controdeduzioni dell'allora Soprintendenza ai monumenti del Veneto in Venezia di cui alla nota del 30 maggio 1975, in merito alle osservazioni presentate che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo in quanto, relativamente all'atto del sig. Arturo Ferruzzi: «Il ricorrente, pur riconoscendo che le Valli da pesca costituiscono il più vasto complesso lagunare, in particolare quelle del Po, fa presente che quelle del delta non rappresentano un effettivo elemento naturale paesaggistico, in quanto esse sono opera attiva dell'uomo e necessitano di continui ed incessanti lavori di opera tecniche per mantenerle. L'interessato teme che il provvedimento di vincolo ostacoli una tale attività, venendo, così, a compromettere la produzione e la commercializzazione del pesce. È inesatta tale asserzione, poiché il provvedimento in questione serve a disciplinare tutti quei lavori di vario genere che, senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, potrebbe irrimediabilmente alterare l'equilibrio e la tradizionalità dell'ambiente da tutelare. Non è detto che, dato il carattere ed il genere di lavoro, questo Ufficio non tenga in considerazione l'esecuzione di tali opere. Esaminata, quindi la questione esposta dal ricorrente e visto che le Valli di sua proprietà vengono ugualmente a far parte integrante del vasto comprensorio vallivo, si ritiene necessario che il vincolo prosegua nel suo regolare iter amministrativo». Invece relativamente all'atto del sig. Giuseppe Badile, «Il ricorrente asserisce che la Commissione provinciale del paesaggio sia incorsa in un materiale errore nell'includere nella proposta di vincolo in argomento anche i beni di sua proprietà, in quanto trattasi di terreni già bonificati, come da dimostrazione della fotocopia vistata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo, allegata all'opposizione stessa, che comprova il collaudo delle opere eseguite nel 1972. Pur considerando quanto sopra, questo ufficio, non esclude che tali terreni vengano ad inserirsi nel vasto comprensorio vallivo e quindi a far parte integrante dello stesso. Circa le valutazioni espresse in merito al P.R.G. del territorio di Rosolina, col quale viene tenuto conto di conciliare la salvaguardia della natura con il fatto socio-economico, si fa presente che lo spirito di tale provvedimento è ben diverso da quello della legge 29 giugno 1939, n. 1497; anzi, maggiormente garantisce una disciplina tutelativa valorizzando progressivamente la natura ambientale della zona nel vero e proprio interesse socio-economico. Per quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario di mantenere il vincolo proposto». Inoltre,

«esaminate le opposizioni di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), e visto che contengono argomentazioni dello stesso tenore di quelli sopra-contradetti, si è dell'avviso (sempre a parere di questo ufficio) di respingerli ritenendo opportuno che il vincolo com'è stato proposto venga necessariamente mantenuto»;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 3 aprile 2012 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018, che la zona del delta del Po nei Comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po risulta vincolata ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;


Vista la nota prot. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Rosolina (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è così delimitata nel citato verbale di seduta del 13 maggio della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo:

a nord, dalla riva destra del fiume Adige;



ad est, dal confine catastale del foglio n. 1 (parte) del censuario del Comune di Rosolina; dai confini di mappa del foglio n. 3 del censuario del Comune di Rosolina (vedasi planimetria allegata 2); dai confini di mappa del foglio n. 10 del censuario del Comune di Rosolina (vedasi planimetria allegata 3); dai confini catastali del foglio n. 29 (parte) del censuario del Comune di Rosolina e dai confini catastali del foglio n. 30 (parte) del censuario del Comune di Rosolina;

a sud, dalla linea mediana ideale del Po di Levante in coincidenza con i confini dei fogli catastali del Comune di Rosolina numeri XXVII (ventisette), XXVIII (ventotto) e XXX (trenta);

a ovest, dai confini catastali tra i seguenti fogli del censuario di Rosolina: foglio n. VIII (otto) con i fogli n. VI (sei) e VII (sette); foglio n. XVI (sedici) con foglio n. XII (dodici); foglio n. XV (quindici) in parte con foglio n. XIV (quattordici) o in parte con una porzione dello stesso foglio n. XV (quindici) (vedasi planimetria allegata 1) e foglio n. XXI (ventuno); foglio n. XVI (sedici) con foglio n. XXVI (ventisei) - (parte); foglio n. XVII (diciassette) con foglio n. XXVI (ventisei) - (parte); foglio n. XXVIII (ventotto) con foglio n. XXVI (ventisei) - (parte), e foglio n. XXVII (ventisette) con foglio n. XXVI (ventisei) - (parte);

Considerato che detta area, delimitata come negli uniti elaborati grafici, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e agli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, nella seduta del 13 maggio 1974: «il complesso di beni culturali territoriali del delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità. È infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri, e dalle stesse autorità politiche e amministrative italiane in materia competenti l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sotto il profilo paesaggistico sia dal lato scientifico-ecologico. In particolare i beni sopraddescritti compresi nell'ambito territoriale del Comune di Rosolina compongono nel loro insieme una morfologia inconsueta caratterizzata da ampi specchi d'acqua, dai quali affiorano barene, isole e penisole di sabbia e di fango coperto di vegetazione palustre, racchiusi da contorni marginali o punteggiati da sparsi casali (casoni) che si stagliano contro l'orizzonte con i loro tipici camini, dalla presenza di specie ornitiche migratorie ormai rare nel nostro paese, come la Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia.

Albarella è una lingua di terra emergente dalle acque e affacciata sul mare Adriatico, di singolare bellezza paesaggistica, dotata di pini marittimi, pioppi, ontani, arbusti di sottobosco, fiori selvatici, e popolata da magnifici esemplari di selvaggina protetta come fagiani asiatici, coturnici, colini della Virginia, oltre che delle specie migratorie proprie degli ambienti umidi che vi sostano

durante alcuni periodi dell'anno. Sull'isola si erge anche un edificio settecentesco, denominato «Ca' Tiepolo», che testimonia della civiltà di Venezia affermatasi anche sulle incerte terre del delta: il fabbricato, eretto nel 1722, come casino di caccia e pesca, porta ai limiti della laguna le note caratteristiche delle ville venete»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di Albarella», sita nel Comune di Rosolina (Rovigo), catastalmente individuata nel verbale di seduta del 13 maggio 1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo al Comune di Rosolina, censuario di Rosolina, interi fogli catastali numeri II (due) - parte del III (tre) - VIII (otto) - IX (nove) - parte del X (dieci) - parte del XV (quindici) - XVI (sedici) - XVII (diciassette) - XVIII (diciotto) - XXVII (ventisette) - XXVIII (ventotto) - XXIX (ventinove) e XXX (trenta), come dagli allegati elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;


#### Dichiara

che l'area denominata «Biotopi con entità contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di Albarella, sita nel Comune di Rosolina (Rovigo)», come individuata nel verbale di seduta del 13 maggio 1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo di cui alla proposta di dichiarazione in premessa e negli allegati elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gli elaborati grafici e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Rosolina (Rovigo) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi elaborati grafici, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.



Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

*Il Presidente  
della Commissione regionale*  
AZZOLLINI

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it), nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.*

18A05638

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Zona della foce del Tagliamento», sita nel Comune di San Michele al Tagliamento.**

LA COMMISSIONE REGIONALE  
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

zioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) denominata «Zona della Foce del Tagliamento», di cui al verbale della seduta della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia del 19 luglio 1966, come da quest'ultima individuata con identificazione catastale al C.T., foglio 51, particelle 2 e parzialmente 3 fino alla distanza di mt 280 del confine fra il foglio 50 e 51 e delimitata nell'elaborato grafico allegato al medesimo verbale, affissa all'albo pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) in data 13 agosto 1966, per i novanta giorni successivi;

Viste le osservazioni di cui alla nota del Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del Genio - divisione 11 sezione I prot. 41199 del 6 giugno 1973, con cui si forniva parere negativo considerati i riflessi che l'imposizione di tale vincolo avrebbe potuto comportare per le esigenze militari cui l'area era destinata all'epoca;

Viste le ulteriori osservazioni di cui alla nota del Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del Genio - divisione 11 sezione I prot. 419113 del 12 ottobre 1976, con cui si rappresentava quanto segue: «[...] la zona in oggetto è tuttora necessaria per le esigenze di addestramento dei reparti dell'A.D. Circa l'imposizione del vincolo panoramico sulla zona della Foce del Tagliamento non può che confermarsi il parere espresso con foglio 6/6/73, n. 411999», e le osservazioni di cui alla nota del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del Demanio marittimo e porti prot. 51713124 del 17 dicembre 1976, con cui: «[...] si rende noto che con foglio n. 419113 in data 12 ottobre u.s. che si unisce in copia, il citato Dicastero nel precisare che l'area di cui trattasi è tuttora necessaria per le esigenze di addestramento dei reparti dell'AD, ha confermato il parere negativo all'imposizione del vincolo panoramico in parola, già espresso con nota n. 411999 in data 6 giugno 1973 inviata a codesta Amministrazione. In relazione a quanto sopra premesso, questo Ministero pur non avendo, per quanto di competenza, nulla in contrario all'imposizione del vincolo medesimo, non è in grado di poter controfirmare il relativo decreto»;

Vista la nota dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Divisione II prot. 1570 del 5 aprile 1977 in cui si chiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto di «confermare se è sufficiente aggiungere al decreto, così come da tempo ormai stilato, la semplice dichiarazione di «esclusione della zona demaniale marittima» oppure delimitare più dettagliatamente l'area vincolata del lato mare»;





Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 6022 del 2 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 6040 del 2 maggio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che quota parte dell'area risulta attualmente sottoposta *ope legis* all'art. 142, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che, pertanto, viene meno la necessità di quanto suggerito dall'allora Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - divisione II con nota prot. n. 1570 del 5 aprile 1977;

Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle

bellezze naturali e panoramiche di Venezia, nella seduta del 19 luglio 1966:

«in virtù dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, per il motivo che la zona stessa, oltre ad offrire più punti di vista accessibili al pubblico, rappresenta effettivamente un vasto quadro di bellezza naturale dovuto alle numerose e rigogliose essenze arboree marittime»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Zona della Foce del Tagliamento», sita nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), come individuata nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

#### Dichiara:

che l'area denominata Zona della Foce del Tagliamento, sita nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte terza del predetto decreto legislativo.


Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione al Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

La presente dichiarazione sarà trascritta presso l'Agenzia delle entrate - Servizio pubblicità immobiliare - a cura della competente Soprintendenza ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo



strativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

*Il Presidente  
della Commissione regionale*  
AZZOLLINI

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it) nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.*

18A05680

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Area a nord del Giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile», sita nel Comune di Vicenza.**

LA COMMISSIONE REGIONALE  
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'area sita nel Comune di Vicenza denominata «Area a nord del Giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile», assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza con verbale di seduta del 26 marzo 1968, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Vicenza in data 10 maggio 1968, per i 90 giorni successivi;

Viste le osservazioni presentate in data 6 agosto 1968 dall'Ospedale civile di Vicenza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rappresentando quanto segue: «[...] La zona che interessa è collocata in Comune di Vicenza, nella area compresa fra viale Fratelli Bandiera, a nord, l'ex alveo del fiume Astichello ad ovest, l'area già vincolata con piano regolatore a sud e un confine parallelo al viale Rodolfi ad est [...]. L'area di cui trattasi è interamente recintata, ed è per gran parte di proprietà dell'Ospedale civile di Vicenza. Il P.R.G. del Comune di Vicenza, prevedeva, per buona parte della zona che ora si intende sottoporre a vincolo (e precisamente per i mapp. di cui alla Sezione L, foglio VIII), la destinazione ad area ospedaliera, per cui a norma dell'art. 19 del citato P.R.G. avrebbero potuto sorgervi soltanto «impianti ospedalieri ed assistenziali di vario genere, con il divieto di costruire edifici di abilitazione se non per il personale addetto» [...]. Il Piano regolatore prevedeva anche per la fascia di proprietà Zin il vincolo di rispetto assoluto, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Tali premesse di fatto consentono già di comprendere come per la sua configurazione, e soprattutto per il fatto di essere una proprietà privata recintata, la zona in questione non costituisca affatto una di quelle ipotesi di bellezza panoramica che la legge consente di tutelare mediante l'imposizione del vincolo. Che l'area non costituisca una «bellezza panoramica» considerata come «quadro naturale» è, oltre che evidente a chiunque conosca i luoghi, anche riconosciuto dalla stessa Commissione provinciale; in effetti la Commissione provinciale va ripetendo fin dal 1963 che trattasi «di un punto di vista panoramico», di un «belvedere». Ma se si va poi a guardare se effettivamente esistono le condizioni perché si possa parlare di un belvedere o di un punto di vista panoramico, non si potrà non riconoscere che un'area privata recintata, non accessibile al pubblico, in nessun modo può essere considerata un belvedere o, il che è lo stesso, un punto di vista panoramico. [...]»;

Viste le controdeduzioni e precisazioni dell'allora Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II di cui alla nota prot. 4809 del 28 aprile 1969, in merito all'opposizione presentata dall'Ospedale civile di Vicenza, secondo le quali «Al riguardo, si comunica che, mentre per quanto concerne la valutazione di merito, i motivi addotti nell'opposizione di cui trattasi sono da respingere, da accogliere è, invece, l'eccezione sollevata circa la validità formale data dalla Commissione alla motivazione della proposta di vincolo in questione. La Commissione, infatti, ha motivato tale proposta attenendosi essenzialmente ai criteri di cui al punto 5) dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, affermando che l'area proposta per il vincolo rappresenta un belvedere accessibile al



pubblico. L'Ente che si oppone invece sostiene, e - come noto - corrisponde a verità, che l'area, di proprietà privata, è recintata e, quindi, non accessibile al pubblico. Ciò premesso, venendo a mancare all'attuale proposta della Commissione, così come formulata, il requisito di cui al succitato disposto del regolamento, questo Ministero è venuto nella determinazione di riproporre la questione alla Commissione provinciale, la quale, pur tenendo fermi genericamente gli elementi di valutazione ambientale fin qui eseguiti, potrebbe rinnovare la proposta, considerando, però, l'area in questione non più come belvedere, ma parte integrante dell'intera zona da vincolare», ribadite dall'allora Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Divisione II con nota prot. 380 del 15 febbraio 1979;

Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018;

Considerato che l'area ricade nel Sito denominato «City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto», inserito nella lista del patrimonio UNESCO negli anni 1994 e 2015 (IT n. 712 *bis*);

Vista la nota prot. 17070 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Vicenza del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è così delimitata:

Comune di Vicenza, zona compresa fra viale Fratelli Bandiera a nord, il vecchio corso del fiume Astichello a ovest, l'area già vincolata del Parco Querini a sud; e ad est da una linea ideale congiungente la facciata della Chiesa di Araceli con l'angolo sud-ovest del cimitero acattolico, limitatamente a tratto compreso fra la facciata della Chiesa e l'intersezione con viale Fratelli Bandiera;

Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi già indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza, nella seduta del 26 marzo 1968:

«trattasi di un punto di vista panoramico estremamente interessante ed in posizione particolarmente felice, che permette una superba visuale della parte antica della città, col suo pullulare di campanili e cupole, dominate dalla collina e dal Santuario di Monte Berico. Rappresenta perciò un belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode uno spettacolo di notevole bellezza, che per di più si trova entro il perimetro della città capoluogo ed è contiguo al Giardino Querini, già sottoposto a tutela per la singolare bellezza. Viene pertanto stabilito all'unanimità di proporre l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9, commi 3, 4, 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1347»;

Valutato, in sede di ricognizione, che i volumi edilizi del complesso ospedaliero insistono solo su di una porzione limitata dell'area sottoposta a tutela, e che larga parte di essa è esclusivamente interessata da viabilità e sistemazioni a verde di arredo urbano, senza occlusioni indotte da volumi edificati, e che appare ormai superata la questione relativa all'accessibilità pubblica dell'area ospedaliera medesima, la quale consente di apprezzare significative visuali, specie lungo la viabilità a lato del fiume Astichello;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Area a nord del giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile», sita nel comune di Vicenza, come individuata dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Dichiara:

che l'area denominata Area a nord del giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile, sita nel comune di Vicenza, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo



22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Vicenza del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

*Il Presidente*  
*della Commissione regionale*  
AZZOLLINI

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it), nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.*

**18A05681**

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Bosco del Merlo in località Lison», in Portogruaro.**

LA COMMISSIONE REGIONALE  
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;


Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'area sita nel comune di Portogruaro (Venezia) denominata «Bosco del Merlo in località Lison», di cui al verbale della seduta della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia (Terraferma) del 30 marzo 1977, come da quest'ultima individuata con identificazione catastale al C.T., foglio 36, particelle 29 - 28 - 35 - 40 e 27 e delimitata negli elaborati grafici allegati al medesimo verbale, affissa all'albo pretorio del Comune Portogruaro (Venezia) in data 2 maggio 1977, per i novanta giorni successivi;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 30 novembre 2017 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota protocollo 6022 del 2 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota protocollo 6039 del 2 maggio 2018, con la quale la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha provveduto a trasmettere



informativa al Comune di Portogruaro (Venezia) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota protocollo 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che detta area, delimitata come negli uniti elaborati grafici, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi indicati nel verbale della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia (Terraferma), nella seduta del 30 marzo 1977:

«Il complesso di cui trattasi costituisce il prezioso residuo di un antico bosco che merita senza dubbio di essere salvaguardato prima di tutto per motivi storici oltre che paesaggistici e ambientali; esso inoltre consiste in un attraente quadro naturale godibile da più punti di vista ed effettivamente di notevole interesse pubblico per la sua autentica e spontanea singolarità»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Bosco del Merlo in località Lison», sita nel comune di Portogruaro (Venezia), come individuata negli allegati elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Dichiara

che l'area denominata Bosco del Merlo in località Lison, sita nel comune di Portogruaro (Venezia), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata ne-

gli allegati elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gli elaborati grafici e il verbale della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia (Terraferma), di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione al Comune di Portogruaro (Venezia) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi elaborati grafici, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

La presente dichiarazione sarà trascritta presso l'Agenzia delle entrate - Servizio pubblicità immobiliare - a cura della competente soprintendenza ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.


Venezia, 23 luglio 2018

*Il Presidente  
della Commissione regionale  
AZZOLLINI*

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it), nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.*

18A05717



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 13 agosto 2018.

**Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento unico sul *Post-Trading*).**

#### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli e successive modificazioni;

Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;

Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito, «regolamento EMIR») e i relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (di seguito, «regolamento CSDR») e i relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali;

Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento EMIR, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali;

Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento CSDR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 33, che ha modificato e integrato il TUF al fine di realizzare l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento EMIR;

Visto il decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonché attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014», che ha modificato e integrato il TUF al fine di realizzare l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento CSDR e il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento EMIR;

Visto l'art. 79-*sexies*, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la Consob, le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sulle controparti centrali e i requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale;


Visti gli articoli 79-*sexies*, comma 11-*bis*, e 79-*undecies*, comma 9-*bis*, del TUF, che attribuiscono rispettivamente alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per quanto concerne le controparti centrali, e alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto concerne i depositari centrali, il potere di adottare le disposizioni previste dall'art. 4-*undecies* in materia di sistemi interni per la segnalazione delle violazioni;

Visto l'art. 79-*quaterdecies*, comma 8, del TUF, che attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza sui depositari centrali;

Visto l'art. 82, comma 2, del TUF, che conferisce alla Consob il potere di disciplinare con regolamento, d'intesa con la Banca d'Italia, taluni aspetti della disciplina della gestione accentrata;

Visto l'art. 82, comma 4, del TUF, ai sensi del quale il regolamento previsto nell'art. 82, comma 2, può demandare al regolamento previsto dall'art. 79-*quinquiesdecies*, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del Capo IV del Titolo II-*bis* della Parte III del TUF, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia;

Visti, inoltre, gli ulteriori poteri regolamentari conferiti alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 83-*bis*, comma 2, 83-*quinquies*, comma 3, 83-*duodecies*, comma 2 del TUF;



Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, con riguardo al momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto è immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze;

Visto il provvedimento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008 (di seguito «Provvedimento Unico») e le successive modificazioni;

Visto l'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», ai sensi del quale nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari e a tal fine svolgono opportune consultazioni;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto provvedimento unico alle modificate disposizioni del TUF, al regolamento EMIR, al regolamento CSDR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

Ravvisata l'opportunità di fornire ai soggetti interessati una cornice normativa unitaria e semplificata in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata e quindi di mantenere in un unico testo normativo le disposizioni adottate nel rispetto delle competenze riservate a ciascuna Autorità, procedendo ad una sostituzione integrale delle disposizioni contenute nel Provvedimento unico con l'adozione di un nuovo «Provvedimento unico sul *post-trading*»;

Considerata, altresì, l'esigenza di dettare una disciplina transitoria per l'adeguamento ai nuovi obblighi previsti, confermando la perdurante applicazione delle disposizioni dell'abrogato Provvedimento unico ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, e fino al termine ivi previsto;

Considerati gli elementi di valutazione emersi nell'ambito di una diretta interlocuzione con i soggetti la cui operatività è concretamente incisa dall'intervento regolamentare in parola;

Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento alle parti del presente provvedimento rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare di una delle due Autorità d'intesa con l'altra;

Emanano

l'unito provvedimento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata.

Roma, 13 agosto 2018

per la Consob  
Il Presidente  
NAVA

per la Banca d'Italia  
Il Governatore  
VISCO

ALLEGATO

DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI, DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ACCENTRATA («PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING»)

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Fonti normative
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Definitività
- Art. 4 - Trasparenza
- Art. 5 - Criteri generali per la gestione
- Art. 6 - Procedure per la segnalazione delle violazioni

### TITOLO II - DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI

Capo I - Requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale

- Art. 7 - Piani di risanamento e di liquidazione
- Capo II - Vigilanza informativa
- Art. 8 - Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali
- Art. 9 - Progetti di modifica da sottoporre alle autorità
- Art. 10 - Lavori dell'assemblea
- Art. 11 - Lavori dell'organo di amministrazione
- Art. 12 - Comunicazioni dell'organo di controllo
- Art. 13 - Informativa sulla compagine azionaria
- Art. 14 - Comunicazioni relative agli esponenti aziendali
- Art. 15 - Modificazioni dello statuto
- Art. 16 - Bilancio d'esercizio
- Art. 17 - Documenti di pianificazione

Art. 18 - Relazione annuale sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa

Art. 19 - Comunicazioni relative alle strutture tecnologiche e informatiche

Art. 20 - Comunicazioni inerenti al funzionamento delle controparti centrali

Art. 21 - Comunicazioni ulteriori

### TITOLO III - DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI

#### Capo I - Vigilanza informativa

Sezione I - Modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento CSDR

Art. 22 - Comunicazioni inerenti ai depositari centrali


Art. 23 - Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali

Art. 24 - Comunicazioni inerenti al funzionamento dei depositari centrali

Art. 25 - Comunicazioni inerenti ai sistemi di regolamento

#### Sezione II - Ulteriori obblighi informativi

Art. 26 - Comunicazioni inerenti ai depositari centrali



Art. 27 - Comunicazioni inerenti agli organi sociali  
 Art. 28 - Comunicazioni inerenti al funzionamento dei depositari centrali  
 Art. 29 - Informazioni aggiuntive ai fini del riesame  
 Art. 30 - Modifiche del regolamento dei servizi  
 TITOLO IV - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ACCENTRATA  
 Capo I - Disposizioni generali  
 Art. 31 - Disciplina dell'attività di gestione accentrata demandata al regolamento dei servizi  
 Art. 32 - Intermediari partecipanti  
 Art. 33 - Registrazione iniziale degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata  
 Capo II - Gestione accentrata in regime di dematerializzazione  
 Art. 34 - Presupposti della dematerializzazione  
 Art. 35 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati  
 Art. 36 - Dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari non già accentrati  
 Art. 37 - Dematerializzazione di strumenti finanziari di nuova emissione  
 Capo III - Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari  
 Art. 38 - Immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di deposito accentrato  
 Art. 39 - Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati ai depositari centrali  
 Art. 40 - Legittimazione alle procedure di ammortamento  
 Capo IV - Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni  
 Art. 41 - Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario  
 Art. 42 - Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea  
 Art. 43 - Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti  
 Art. 44 - Maggiorazione del voto  
 Art. 45 - Comunicazioni rettificative e di revoca  
 Art. 46 - Certificazioni per l'esercizio di altri diritti  
 Art. 47 - Segnalazioni agli emittenti  
 Art. 48 - Identificazione dei titolari di strumenti finanziari  
 Art. 49 - Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni  
 Art. 50 - Segnalazioni dei depositari centrali agli emittenti  
 Art. 51 - Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti  
 Capo V - Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata  
 Art. 52 - Conto emittente presso il depositario centrale e mantenimento di separate evidenze  
 Art. 53 - Tenuta dei conti degli intermediari  
 Art. 54 - Registrazione dei movimenti contabili  
 Art. 55 - Evidenze contabili  
 Art. 56 - Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari  
 Art. 57 - Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati  
 Capo VI - Disposizioni speciali  
 Art. 58 - Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari  
 TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
 Art. 59 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

## TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 1.

#### Fonti normative

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi degli articoli 79-*sexies*, commi 3 e 11-*bis*; 79-*undecies*, comma 9-*bis*; 79-*quaterdecies*, comma 8; 82, commi 2 e 4; 83-*bis*, comma 2; 83-*quinquies*, comma 3; 83-*duodecies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

### Art. 2.

#### Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «TUF» il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni;

c) «regolamento EMIR»: il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

d) «regolamento CSDR»: il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012;

e) «regolamento delegato (UE) n. 2017/392»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli;

f) «regolamento delegato (UE) n. 152/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali;

g) «regolamento delegato (UE) n. 153/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali;

h) «attività di gestione accentrata»: la prestazione congiunta, da parte dei depositari centrali, dei servizi di «registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili» e di «fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato», nonché dei relativi servizi accessori di cui all'Allegato al regolamento CSDR;

i) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata, ivi inclusi gli emittenti sovrani;

l) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta;

m) «intermediari»: i soggetti definiti dall'art. 79-*decies*, comma 1, lettera b), del TUF abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;

n) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;

o) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;

p) «regolamento dei servizi»: il regolamento adottato dai depositari centrali ai sensi dell'art. 79-*quinquiesdecies* del TUF;

q) «scritture contabili»: i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;

r) «sistema di gestione accentrata» o «gestione accentrata»: il sistema di scritture contabili tenute dai depositari centrali e dagli intermediari;

s) «ultimo intermediario»: l'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni contenute nel TUF, nel decreto sulla definitività, nel regolamento EMIR, nel regolamento CSDR e nelle ulteriori richiamate disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.





## Art. 3.

*Definitività*

1. I gestori dei sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m*), n. 2, del decreto sulla definitività fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione e quello di irrevocabilità di tali ordini nel sistema con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini, e rendono trasparenti le regole che disciplinano i trasferimenti di titoli e di contante nei sistemi di regolamento.

2. Nei sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui al comma 1, gestiti da controparti centrali, il momento di immissione non può precedere quello in cui la controparte centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare.

## Art. 4.

*Trasparenza*

1. Le controparti centrali e i depositari centrali assicurano che le informazioni rese disponibili attraverso il proprio sito internet siano sempre aggiornate, al fine di garantire ai soggetti interessati un'informazione attendibile ed efficace.

2. Le controparti centrali e i depositari centrali rendono pubbliche le informazioni qualitative e quantitative previste dagli standard internazionali.

3. Le controparti centrali e i depositari centrali, in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

## Art. 5.

*Criteri generali per la gestione*

1. Le controparti centrali e i depositari centrali si dotano di misure volte a promuovere la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture gestite e rendono esplicito nel proprio statuto il perseguimento dell'obiettivo di supporto della stabilità finanziaria.

## Art. 6.

*Procedure per la segnalazione delle violazioni*

1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'art. 4-undecies del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione delle controparti centrali e dei depositari centrali e definite in linea con il principio di proporzionalità.

2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:

*a)* non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;

*b)* non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

3. Le controparti centrali e i depositari centrali nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, siano obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.

5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:

*a)* fermo restando quanto previsto dall'art. 4-undecies del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;

*b)* le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;

*c)* i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

*d)* le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;

*e)* le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;

*f)* le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;

*g)* l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

*h)* nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, le controparti centrali e i depositari centrali illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art. 4-undecies del TUF e del presente articolo, le controparti centrali e i depositari centrali possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

## TITOLO II

## DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI

*Capo I*REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LO SVOLGIMENTO  
DEI SERVIZI DI CONTROPARTE CENTRALE

## Art. 7.

*Piani di risanamento e di liquidazione*

1. Le controparti centrali predispongono piani di risanamento e di liquidazione ordinata da attuare al verificarsi di circostanze estreme che diano luogo a perdite o carenze di liquidità suscettibili di interrompere la capacità di erogare i servizi critici.

2. I piani di risanamento identificano le circostanze di cui al comma 1 e le misure che possono essere utilizzate per affrontare la situazione di emergenza, ripianare le perdite subite e ripristinare le risorse liquide utilizzate, nonché recuperare l'operatività ordinaria.

3. I soggetti che possono essere chiamati a ripianare le perdite subite e le risorse liquide utilizzate per effetto dell'applicazione delle misure di cui al comma 2 devono essere consultati sia nella fase di predisposizione del piano che in fase di modifica del medesimo.

4. I piani di risanamento e di liquidazione ordinata sono approvati dall'organo di amministrazione della controparte centrale.

5. I piani di risanamento e di liquidazione ordinata sono sottoposti a verifiche e aggiornamenti annuali.



*Capo II*

## VIGILANZA INFORMATIVA

## Art. 8.

*Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali*

1. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le revisioni dell'importo minimo delle risorse proprie da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento.

2. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob la stima aggiornata del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività rispetto ad ogni cambiamento significativo delle ipotesi che la sottendono, di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013.

## Art. 9.

*Progetti di modifica da sottoporre alle autorità*

1. Le controparti centrali sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di modifica riguardanti:

- a) la struttura organizzativa;
- b) il sistema di gestione della continuità operativa;
- c) le strutture tecnologiche e informatiche, comprese le modalità di conservazione dei dati;
- d) le politiche di investimento;
- e) il regolamento delle operazioni;
- f) i meccanismi di funzionamento dei servizi e dei sistemi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici;
- g) le procedure per la gestione dei conflitti di interesse;
- h) l'ambito operativo, in particolare l'ampliamento a nuovi servizi di compensazione o attività correlate alla compensazione;
- i) i modelli e i parametri per il calcolo dei margini, dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di contenimento della prociclicità e di controllo dei rischi;
- l) le politiche utilizzate per la convalida dei modelli e in particolare per testare i metodi relativi ai margini, al fondo di garanzia in caso di inadempimento e alle altre risorse finanziarie e il quadro per il calcolo delle risorse finanziarie liquide;
- m) le politiche per la gestione del rischio di liquidità;
- n) i requisiti di partecipazione.

2. I progetti di modifica indicati dal comma 1, con l'esclusione delle lettere h) e i), sono trasmessi alla Banca d'Italia e alla Consob almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la loro approvazione. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche proposte, nonché i risultati delle eventuali consultazioni effettuate e gli esiti delle eventuali analisi svolte.

3. Copia della documentazione attestante l'adozione delle modifiche di cui al comma 1 è trasmessa alla Banca d'Italia e alla Consob non appena approvata.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere h) e i), per le valutazioni in merito all'applicabilità degli articoli 15 e 49 del regolamento EMIR, i progetti di modifica sono trasmessi alla Banca d'Italia e alla Consob almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista per la loro approvazione e includono una relazione che illustra i cambiamenti o le novità che si intendono introdurre e forniscono una valutazione della controparte centrale circa la loro rilevanza e significatività ai sensi dei suddetti articoli.

5. Le controparti centrali trasmettono la documentazione relativa ai progetti di modifica di cui al comma 4 in lingua inglese.

6. Nei casi indicati al comma 4, la Banca d'Italia e la Consob comunicano alla controparte centrale le proprie determinazioni in merito alla rilevanza o alla significatività dei progetti di modifica ai sensi degli articoli 15 e 49 del regolamento EMIR.

## Art. 10.

*Lavori dell'assemblea*

1. Le controparti centrali trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli avvisi di convocazione dell'assemblea, corredati dai relativi ordini del giorno.

2. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle delibere assembleari e della relativa documentazione, non appena approvati.

## Art. 11.

*Lavori dell'organo di amministrazione*

1. Le controparti centrali trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli avvisi di convocazione delle riunioni dell'organo di amministrazione, corredati dai relativi ordini del giorno.

2. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e della relativa documentazione, non appena approvati.

## Art. 12.

*Comunicazioni dell'organo di controllo*

1. L'organo di controllo trasmette alla Banca d'Italia e alla Consob copia degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

2. L'organo di controllo invia alla Banca d'Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati.

## Art. 13.

*Informativa sulla compagine azionaria*

1. Le controparti centrali trasmettono annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, copia di una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

- a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;
- b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le controparti centrali comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica del libro dei soci.

## Art. 14.

*Comunicazioni relative agli esponenti aziendali*

1. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, nei tempi previsti dall'art. 11, comma 2, copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali l'organo di amministrazione provvede a verificare, distintamente per ciascun esponente e con l'astensione del componente interessato, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 79-*sexies*, comma 7, del TUF, nonché copia della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob:

- a) tempestivamente, ogni modifica nella composizione degli organi di amministrazione e controllo;
- b) in occasione della trasmissione del bilancio d'esercizio, la composizione aggiornata dei medesimi organi.



## Art. 15.

*Modificazioni dello statuto*

1. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di modificazione dello statuto, dopo l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione e comunque almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte.

2. Le modificazioni dello statuto approvate dall'assemblea dei soci sono trasmesse senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob.

## Art. 16.

*Bilancio d'esercizio*

1. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, copia del bilancio d'esercizio completo sottoposto a revisione, corredato dalle relative relazioni, e copia del bilancio consolidato, ove redatto.

2. Le controparti centrali inviano copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate entro 30 giorni lavorativi dalla loro approvazione.

## Art. 17.

*Documenti di pianificazione*

1. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, nei tempi previsti dall'art. 11, comma 2, i documenti di pianificazione aziendale riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.

## Art. 18.

*Relazione annuale sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa*

1. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte e sugli interventi organizzativi posti in essere dando anche conto delle modalità seguite per la gestione dei diversi profili di rischio.

2. La relazione di cui al comma 1 descrive l'assetto organizzativo e richiama le modifiche intervenute nel corso dell'anno in materia di:

- a) composizione dell'organo di amministrazione;
- b) ruoli e responsabilità assegnati ai singoli membri dell'organo di amministrazione, agli altri esponenti aziendali e ai comitati;
- c) linee di riporto tra i dirigenti aziendali, i comitati e l'organo di amministrazione;
- d) procedure per la nomina dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza;
- e) organigramma e funzionigramma;
- f) articolazione del sistema dei controlli interni;
- g) meccanismi di delega;
- h) misure organizzative adottate, valutazioni effettuate e accordi conclusi per l'esternalizzazione di servizi;
- i) presidi organizzativi adottati ai fini di anticiclaggio;
- l) politiche retributive;
- m) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- n) misure organizzative adottate in materia di segnalazione delle violazioni, previste dall'art. 4-undecies del TUF.

3. Con riferimento ai meccanismi di controllo, la relazione di cui al comma 1 descrive inoltre i seguenti aspetti:

a) il piano globale dei controlli interni e le principali risultanze delle concrete attività di controllo poste in essere in seno alla società nel periodo di riferimento, a tutti i livelli della struttura;

b) eventuali casi di conflitto d'interessi esaminati e modalità di risoluzione degli stessi.

4. La relazione annuale illustra le anomalie riscontrate nell'attività di gestione e le misure adottate per la relativa rimozione, anche con riferimento alle attività esternalizzate.

5. La relazione annuale contiene altresì l'esito delle verifiche periodiche di cui agli articoli 37, paragrafo 2, del regolamento EMIR; 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013; 29, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 45, paragrafo 6, 47, 49, 50, 51, 58 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

## Art. 19.

*Comunicazioni relative alle strutture tecnologiche e informatiche*

1. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche annuali sulle strutture tecnologiche e informatiche, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le controparti centrali segnalano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche e informano le stesse autorità delle misure correttive adottate.

## Art. 20.

*Comunicazioni inerenti al funzionamento delle controparti centrali*

1. Le controparti centrali forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob, con le modalità da esse indicate, informazioni relative:

- a) ai servizi e ai sistemi gestiti;
- b) all'attività svolta dai soggetti ammessi ai servizi e ai sistemi medesimi;
- c) ai costi e ai ricavi calcolati separatamente per ciascun servizio fornito.

2. L'acquisizione può avvenire anche attraverso:

- a) collegamenti telematici che assicurino la completa visibilità, in tempo reale, dei servizi;
- b) periodici flussi informativi in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

3. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei servizi.

## Art. 21.

*Comunicazioni ulteriori*

1. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob non appena disponibili:

- a) i rapporti mensili riepilogativi degli impieghi delle risorse finanziarie proprie, di quelle rivenienti dal versamento dei margini e dei contributi ai fondi di garanzia in caso di inadempimento;
- b) le informazioni e gli esiti delle verifiche periodiche sulle misure di contenimento della prociclicità adottate;
- c) la relazione trimestrale sul piano di liquidità di cui all'art. 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013;
- d) l'esito della convalida indipendente svolta con cadenza almeno annuale sulle politiche e procedure in materia di scarti di garanzia;
- e) i verbali delle riunioni del comitato dei rischi contenenti anche gli esiti delle prove di stress, di sensitività, nonché degli esercizi di back-testing.



2. Le controparti centrali informano senza indugio la Banca d'Italia e la Consob nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di discostarsi dal parere fornito dal comitato dei rischi.

3. I piani di cui all'art. 7, e le relative modifiche, devono essere trasmessi alla Banca d'Italia e alla Consob almeno 30 giorni lavorativi prima dell'approvazione da parte dell'organo di amministrazione.

### TITOLO III

#### DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI

##### Capo I

##### VIGILANZA INFORMATIVA

##### Sezione I

##### *Modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento CSDR*

##### Art. 22.

##### *Comunicazioni inerenti ai depositari centrali*

1. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia:

a) copia del bilancio d'esercizio completo sottoposto a revisione, corredato dalle relative relazioni, e copia del bilancio consolidato, ove redatto, di cui all'art. 41, lettera a) del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza;

b) le informazioni sulla strategia commerciale di cui all'art. 41, lettera s), entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'organo competente.

##### Art. 23.

##### *Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali*

1. I depositari centrali comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni aggiornamento del piano per raccogliere capitale aggiuntivo o per assicurare una liquidazione o ristrutturazione ordinata ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, del regolamento CSDR, con illustrazione dei contenuti e delle finalità delle modifiche, almeno 30 giorni lavorativi prima dell'approvazione da parte dell'organo competente.

##### Art. 24.

##### *Comunicazioni inerenti al funzionamento dei depositari centrali*

1. I depositari centrali comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia:

a) le informazioni relative ai collegamenti tra depositari centrali di cui all'art. 36 del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista di avvio di un nuovo collegamento; lo stesso termine si applica alla comunicazione preventiva di modifiche sostanziali ai collegamenti già in essere che possano incidere sul rispetto dei requisiti stabiliti nell'art. 48 del regolamento CSDR;

b) i dati su costi e ricavi contabilizzati ai sensi dell'art. 34, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento CSDR, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza;

c) l'elenco dei partecipanti di cui all'art. 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, con l'indicazione degli

eventuali partecipanti che aderiscono in modalità diretta alla piattaforma di regolamento e degli eventuali partecipanti indiretti e con evidenza del Paese in cui hanno sede i partecipanti; la comunicazione è trasmessa entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre e illustra le modifiche intervenute rispetto al trimestre precedente;

d) le informazioni previste dagli Orientamenti AESFEM 70/708036281/66 ai fini del calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento e dagli Orientamenti AESFEM 70/708036281/67 ai fini del calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un depositario centrale per uno Stato membro ospitante, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. I depositari centrali mettono a disposizione della Consob e della Banca d'Italia tutti i dati relativi ai servizi e alle attività, di cui all'art. 29, paragrafo 1, del regolamento CSDR, tramite l'accesso, in via telematica, ad apposite banche dati.

3. I depositari centrali comunicano tempestivamente alla Consob e alla Banca d'Italia:

a) le informazioni di cui all'art. 41, lettere d), e), f), g) e q), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392;

b) gli incidenti operativi di rilevante entità, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392;

c) le informazioni relative ai casi di rifiuto dell'accesso, di cui all'art. 41, lettera m), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, unitamente all'illustrazione delle motivazioni del rifiuto.

##### Art. 25.

##### *Comunicazioni inerenti ai sistemi di regolamento*

1. I depositari centrali trasmettono giornalmente alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, informazioni quantitative sull'efficienza dei sistemi di regolamento gestiti, incluse informazioni sul numero e sul controvalore dei mancati regolamenti.

2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alla Consob e alla Banca d'Italia:

a) le informazioni dettagliate in merito a eventuali misure di sospensione dei partecipanti adottate, di cui all'art. 41, lettera r), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392;

b) gli elementi informativi previsti dagli Orientamenti AESFEM 70/151/294 in caso di insolvenza di un partecipante ai sistemi di regolamento gestiti.

##### Sezione II

##### *Ulteriori obblighi informativi*

##### Art. 26.

##### *Comunicazioni inerenti ai depositari centrali*


1. I depositari centrali comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia:

a) i progetti di acquisizione di partecipazioni azionarie in altre entità le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato al regolamento CSDR, almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista di acquisizione; la comunicazione illustra adeguatamente le finalità del progetto di acquisizione;

b) informazioni sui requisiti patrimoniali del depositario centrale, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza;

c) informazioni sulle attività finanziarie di proprietà del depositario centrale, inclusive dell'elenco e del relativo ammontare dei depositi e degli strumenti finanziari detenuti, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza;

d) informazioni su eventuali polizze assicurative sottoscritte a copertura dei rischi derivanti dall'attività di depositario centrale, entro 30 giorni lavorativi dalla stipula o dalla modifica;



e) informazioni sulla denuncia all'assicuratore di sinistri derivanti dall'attività di depositario centrale, entro 30 giorni lavorativi dalla denuncia;

f) informazioni sulle principali decisioni e avvenimenti, riguardanti piattaforme comuni di regolamento, che hanno un impatto sul depositario centrale, entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, fatte salve le circostanze in cui una tempistica diversa risulti più appropriata.

2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle medesime autorità l'avvenuta conclusione di contratti finanziari derivati e trasmettono contestualmente copia dei medesimi, congiuntamente ad una nota illustrativa delle motivazioni sottostanti.

3. I depositari centrali inviano copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate entro 30 giorni lavorativi dalla loro approvazione.

4. I depositari centrali trasmettono annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, copia di una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;

b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

Fermo restando quanto previsto sopra, i depositari centrali comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica del libro dei soci.

#### Art. 27.

##### *Comunicazioni inerenti agli organi sociali*

1. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia:

a) gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei soci e delle riunioni dell'organo di amministrazione, nonché del comitato degli utenti, corredati dai relativi ordini del giorno, senza indugio;

b) copia dei verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni dell'organo di amministrazione e del comitato degli utenti, e della relativa documentazione, non appena approvati.

2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle medesime autorità ogni modifica nella composizione degli organi di amministrazione e controllo, nei relativi comitati e nell'alta dirigenza, e trasmettono la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e, ove previsto, indipendenza; la comunicazione indica eventuali ulteriori incarichi professionali svolti dal nuovo componente o dirigente, anche presso altri soggetti.

3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, i depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia la composizione aggiornata dell'organo o comitato interessato dalle modifiche.

#### Art. 28.

##### *Comunicazioni inerenti al funzionamento dei depositari centrali*

1. I depositari centrali comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia:

a) l'ammissione ai propri servizi, di base o accessori, di emittenti o partecipanti con sede in un Paese terzo;

b) l'elenco degli utenti dei servizi accessori, con l'indicazione dello specifico servizio prestato, del Paese di residenza dell'utente e delle modifiche intervenute rispetto al trimestre precedente, entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione di ogni trimestre;

c) l'elenco degli emittenti, con evidenza del Paese in cui hanno sede; la comunicazione è trasmessa entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre e illustra le modifiche intervenute rispetto al trimestre precedente.

2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle predette autorità le situazioni di emergenza e le azioni adottate per la risoluzione della crisi («*disaster recovery*») ai sensi dell'art. 78, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2017/392.

#### Art. 29.

##### *Informazioni aggiuntive ai fini del riesame*

1. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, entro due mesi dalla conclusione di ciascun periodo di riesame:

a) in caso di modifiche alle informazioni trasmesse in sede di procedimento di autorizzazione all'attività di depositario centrale, la versione aggiornata della relativa documentazione, ove non già trasmessa ai sensi del presente Titolo o del regolamento CSDR;

b) una relazione sulle novità intervenute in tema di struttura organizzativa e deleghe e sulle attività di gestione del rischio, ove non già trasmessa ai sensi della lettera a);

c) una relazione sulle attività esternalizzate, comprensiva di un'analisi sul rispetto delle condizioni per l'esternalizzazione previste dall'art. 30, paragrafo 1, del regolamento CSDR, ove non già trasmessa ai sensi della lettera a);

d) una relazione sull'esito dei controlli effettuati dall'organo di controllo, ove non già trasmessa ai sensi della lettera a);

e) un elenco delle modifiche apportate al regolamento dei servizi ed alle relative disposizioni applicative durante il periodo di riesame, nonché l'elenco delle altre informazioni trasmesse alle autorità nel corso del periodo di riesame, ai sensi del presente Titolo o del regolamento CSDR; nell'elenco è indicata la data di trasmissione delle informazioni alla Consob e alla Banca d'Italia.

2. Le informazioni inviate dai depositari centrali alla Consob e alla Banca d'Italia ai sensi del presente Titolo si considerano trasmesse anche ai fini degli articoli 40, 41 e 42 del regolamento delegato (UE) n. 2017/392.

#### Art. 30.

##### *Modifiche del regolamento dei servizi*

1. I depositari centrali trasmettono i progetti di modifica del regolamento dei servizi alla Consob e alla Banca d'Italia almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo competente. Nella comunicazione viene fornita:

a) l'illustrazione dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte;

b) la bozza delle eventuali correlate modifiche alle disposizioni applicative, nonché delle eventuali modifiche alle procedure organizzative interne.

2. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia, per l'approvazione prevista dall'art. 79-*quinquiesdecies*, comma 2, del TUF, le modifiche al regolamento dei servizi, corredate dai risultati delle eventuali consultazioni svolte con gli utenti e, ove modificate, delle altre informazioni indicate al comma 1.

3. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia le disposizioni applicative del contenuto del regolamento.



## TITOLO IV

## DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE ACCENTRATA

## Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 31.

*Disciplina dell'attività di gestione accentrata demandata al regolamento dei servizi*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 79-*quinquiesdecies*, comma 1, del TUF, il regolamento dei servizi di un depositario centrale stabilisce:

a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di registrazione iniziale di titoli cui alla sezione A, punto 1, dell'Allegato al regolamento CSDR, inclusa l'ammissione al sistema di gestione accentrata in qualità di emittenti, per quanto non previsto dal presente titolo;

b) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di supporto al trattamento delle operazioni societarie, di cui alla sezione B, punto 2, dell'Allegato al regolamento CSDR, per quanto non previsto dal presente Titolo, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità;

c) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento nell'ambito di un collegamento con un altro depositario centrale di cui alla sezione B, punto 3, dell'Allegato al regolamento CSDR;

d) le condizioni e i presupposti in base ai quali il depositario centrale comunica agli emittenti i dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata, unitamente al numero di strumenti finanziari ivi registrati, nonché le relative modalità e i termini delle comunicazioni, e fatto salvo quanto previsto al comma 2;

e) i termini e le modalità tecniche per l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni in via telematica da parte di intermediari ed emittenti.

2. Ai fini del comma 1, lettera d), gli intermediari hanno facoltà di vietare espressamente la comunicazione, richiesta dagli emittenti, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà.

## Art. 32.

*Intermediari partecipanti*

1. Possono detenere conti titoli presso un depositario centrale i soggetti che soddisfano i requisiti di partecipazione al sistema di regolamento titoli stabiliti dal depositario centrale nel proprio regolamento dei servizi in conformità all'art. 33 del regolamento CSDR.

## Art. 33.

*Registrazione iniziale degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata*

1. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata gli strumenti finanziari:

a) emessi dai soggetti ammessi al servizio in qualità di emittenti, nei limiti previsti dal regolamento dei servizi;

b) liberamente trasferibili e interamente liberati;

c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

muniti della cedola in corso e delle successive cedole;

completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

pervenuti al depositario centrale prima della data stabilita per il rimborso.

d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata al depositario centrale con la formula prevista dall'art. 39, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione al depositario centrale stesso.

Gli strumenti finanziari non liberamente trasferibili possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità ai criteri stabiliti all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2017/568 della Commissione del 24 maggio 2016.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema di gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti del depositario centrale e degli intermediari.

3. Ai fini della registrazione iniziale degli strumenti finanziari, i depositari centrali verificano l'avvenuto collocamento o sottoscrizione degli strumenti finanziari da ammettere, laddove rilevante anche attraverso la verifica del trasferimento del contante agli emittenti.

## Capo II.

## GESTIONE ACCENTRATA IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE

## Art. 34.

*Presupposti della dematerializzazione*

1. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-*bis*, comma 1, del TUF, i valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.

2. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-*bis*, comma 2, del TUF:

a) gli strumenti del mercato monetario e le quote o azioni di un organismo di investimento collettivo negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani con il consenso dell'emittente;

b) le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e altri titoli di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri strumenti finanziari e i relativi indici, il cui emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia da considerarsi diffuso ai sensi dell'art. 108 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;


c) le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.

3. Possono essere volontariamente immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-*bis*, comma 3, strumenti finanziari diversi da quelli previsti dai precedenti commi 1 e 2.

4. Il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo medesimo comma.

5. Al cessare delle condizioni previste dai commi 1 e 2, gli strumenti finanziari permangono nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi del comma 3, salva diversa determinazione dell'emittente.

6. Nelle ipotesi di immissione volontaria, o permanenza, nel sistema di gestione accentrata ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 5, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione, secondo le modalità definite dai depositari centrali nel proprio regolamento dei servizi.



7. I depositari centrali comunicano senza indugio agli intermediari partecipanti l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Art. 35.

*Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati*

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente i depositari centrali:

- a) annullano gli strumenti finanziari;
- b) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione ai depositari centrali per la registrazione nei conti.

Art. 36.

*Dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari non già accentrati*

1. Per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari non già accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'art. 35, comma 1:

a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 33, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti;

b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione ai depositari centrali, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione al depositario centrale e se necessario fornisce a quest'ultimo le informazioni previste dall'art. 52, comma 1, per l'apertura del conto. Il depositario centrale registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

3. Limitatamente all'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di un organismo di investimento collettivo rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dal depositario centrale:

a) l'intermediario, al quale il partecipante all'organismo di investimento collettivo ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;

b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne dà comunicazione al depositario centrale e alla banca depositaria. Il depositario centrale registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all'organismo di investimento collettivo nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.

Art. 37.

*Dematerializzazione di strumenti finanziari di nuova emissione*

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica al depositario centrale l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'art. 52, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali ac-

creditare gli strumenti finanziari emessi. L'emittente e i predetti intermediari, laddove richiesto dal depositario centrale, forniscono ulteriori informazioni relative all'avvenuto collocamento o sottoscrizione, anche nella circostanza in cui l'immissione in regime di dematerializzazione si riferisca a strumenti finanziari già rappresentati da titoli.

2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione di quote o azioni di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica al depositario centrale la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica al depositario centrale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.

*Capo III*

GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI CARTOLARI

Art. 38.

*Immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di deposito accentrato*

1. Gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'art. 34, commi 1 e 2, possono essere volontariamente immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di deposito accentrato.

Art. 39.

*Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati ai depositari centrali*

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi ai depositari centrali è effettuata con la seguente formula: «Al depositario centrale (denominazione) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento ai depositari centrali di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dai depositari centrali ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUF.

Art. 40.

*Legittimazione alle procedure di ammortamento*

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del TUF, i depositari centrali sono legittimati a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essi custoditi e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.


*Capo IV*

COMUNICAZIONI, CERTIFICAZIONI E SEGNALAZIONI

Art. 41.

*Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83-novies, comma 1, lettera c), secondo e terzo periodo, del TUF, ai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni, previste rispettivamente dall'art. 83-quinquies, comma 3, e dall'art. 83-sexies, comma 1, del TUF i soggetti legittimati avanzano all'ultimo intermediario apposita richiesta.



2. Le comunicazioni e le certificazioni contengono almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) i dati identificativi del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal richiedente;
- c) la data della richiesta;
- d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione;
- e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
- f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;
- g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola «fino a revoca»;
- h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce;
- i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;
- l) il numero progressivo annuo di emissione.

3. L'ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente, al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione emessa ai sensi degli articoli 42, 43 o 44.

4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.

5. Nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e 83-*sexies* e 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario ovvero il riportatore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari da ogni relativa responsabilità.

6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 5, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.

7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. La seconda comunicazione contiene l'indicazione dell'avvenuto invio della prima; la seconda certificazione indica l'avvenuto rilascio della prima.

#### Art. 42.

##### *Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea*

1. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi del medesimo comma.

2. Per l'intervento e l'esercizio del voto nelle assemblee delle altre società, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente il secondo giorno non festivo che precede il termine indicato nell'art. 83-*sexies*, comma 4, ovvero il termine fissato dallo statuto ai sensi del medesimo comma. L'ultimo intermediario rende indisponibili fino alla chiusura dell'assemblea le azioni oggetto di comunicazione emesse dalle società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.

3. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.

#### Art. 43.

##### *Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti*

1. La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-*duodecies*, comma 3, 126-*bis*, 127-*ter*, 147-*ter* e 148 del TUF nonché dall'art. 48, comma 2, del presente provvedimento è attestata da una comunicazione all'emittente.

2. L'intermediario rende indisponibili, ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, del codice civile, le azioni oggetto di comunicazione limitatamente all'esercizio del diritto previsto dall'art. 2437, del codice civile.

3. Si applica l'art. 42, comma 3.

#### Art. 44.

##### *Maggiorazione del voto*

1. Il soggetto che intenda iscriversi nell'elenco previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF, avanza apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 1.

2. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco è attestata da una comunicazione all'emittente contenente le informazioni di cui all'art. 41, comma 2, con clausola «fino a revoca».

3. Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, il soggetto iscritto nell'elenco chiede all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2.

4. In caso di aumento di capitale, la legittimazione all'estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF è attestata da una comunicazione all'emittente ai sensi del comma 2.

5. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'art. 127-*quinquies* del TUF, l'avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell'eventuale diniego.

6. L'intermediario comunica all'emittente l'eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonché la rinuncia all'iscrizione nell'elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l'intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio «ultimo entrato, primo uscito». Nei casi in cui l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l'emittente applica il criterio «ultimo entrato, primo uscito» nell'aggiornamento dell'elenco.

7. Il comma 6 non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalità che garantiscono all'emittente di conoscere l'identità degli intermediari partecipanti coinvolti nel trasferimento.

8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti.

9. L'intermediario segnala all'emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell'art. 83-*octies* del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresì il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile.

10. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'art. 127-*quinquies* del TUF, la cancellazione dall'elenco o, a seconda dei casi, la





perdita della maggioranza del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.

11. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e depositari centrali sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato.

#### Art. 45.

##### *Comunicazioni rettificative e di revoca*

1. Nel caso in cui la comunicazione prevista dall'art. 43 sia stata trasmessa in una data antecedente a quella in cui deve sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione per l'esercizio dei relativi diritti, gli intermediari comunicano senza indugio agli emittenti l'eventuale cessione totale o parziale degli strumenti finanziari oggetto di tale comunicazione, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione precedentemente effettuata.

2. Limitatamente all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF, la comunicazione rettificativa è effettuata esclusivamente nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto la totalità degli strumenti finanziari di pertinenza del soggetto legittimato, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.

3. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine di efficacia delle comunicazioni, se indicato nella comunicazione medesima, salvi i casi in cui sia rilevante per l'ordinamento la titolarità degli strumenti finanziari ad una data specifica. In tali casi l'intermediario assolve l'obbligo di cui al comma 1 trasmettendo un'unica comunicazione di rettifica con riferimento alle evidenze relative al termine della giornata contabile in cui deve essere verificata la titolarità degli strumenti finanziari oggetto della prima comunicazione.

4. Ove compatibile con la disciplina dell'esercizio dei diritti sociali, il soggetto legittimato tramite una comunicazione inviata ai sensi dell'art. 43, come eventualmente rettificata ai sensi del medesimo comma, può chiedere l'invio di una comunicazione di revoca sulla totalità o su parte degli strumenti finanziari di propria pertinenza, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.

#### Art. 46.

##### *Certificazioni per l'esercizio di altri diritti*

1. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 42, 43 e 44 è attestata da una certificazione rilasciata dall'intermediario conformemente alle proprie scritture contabili.

2. La certificazione è rilasciata al soggetto legittimato entro il secondo giorno non festivo successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ultimo intermediario.

3. Chi, avendo ottenuto la certificazione, intende trasferire i propri diritti o, se applicabile, chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti, deve restituire la certificazione all'intermediario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato».

5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

#### Art. 47.

##### *Segnalazioni agli emittenti*

1. Si applicano gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 83-novies e 83-duodecimes del TUF. Gli intermediari indicano altresì agli emittenti i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni.

2. Ai sensi dell'art. 127-*quater* del TUF, sulla base delle indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di un depositario centrale, gli intermediari segnalano agli emittenti le informazioni necessarie a permettere la maggioranza del dividendo. Le segnalazioni danno indicazione del numero minimo di azioni registrate sui conti degli aventi diritto nel periodo continuativo stabilito nello statuto.

#### Art. 48.

##### *Identificazione dei titolari di strumenti finanziari*

1. Gli emittenti obbligazioni immesse nel sistema di gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, la facoltà indicata al comma 1 è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito. In tal caso, l'emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'art. 2415, comma 2, e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'art. 83-*duodecimes* del TUF, gli emittenti possono effettuare l'identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche richiedendo:

a) ad un depositario centrale, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati nei predetti conti;

b) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.

4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei mercati pubblici, con le modalità e nei termini indicati nell'art. 114, comma 1, del TUF, un comunicato con cui danno notizia della decisione di procedere all'identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni o l'identità e la partecipazione complessiva degli obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I dati ricevuti dall'emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti senza indugio e senza oneri a loro carico.

5. È fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi. Nei casi di contitolarità degli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

#### Art. 49.

##### *Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni*

1. Le comunicazioni previste dagli articoli 42, 43, 44 e 45 e le segnalazioni previste dall'art. 44, comma 9, dall'art. 47 e dall'art. 48, comma 1, sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante al depositario centrale, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.

2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall'art. 83-*novies*, comma 1, lettera g), del TUF.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-*ter* e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. Le comunicazioni e le segnalazioni previste dall'art. 44 sono inviate all'emittente senza indugio. A tal fine tutti gli intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni trasmettono senza indugio le indicazioni rilevanti all'intermediario partecipante al depositario centrale o, a seconda dei casi, all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni.



5. Le segnalazioni previste dagli articoli 83-*novies* e 83-*duodecies* del TUF e dall'art. 48, comma 1, sono effettuate:

a) entro 30 giorni di mercato aperto dal giorno in cui sono determinati gli aventi diritto al pagamento dei dividendi;

b) entro 20 giorni di mercato aperto dalla richiesta effettuata dall'emittente ai sensi dell'art. 83-*duodecies*, comma 1, del TUF e dell'art. 48, comma 1;

c) entro 30 giorni di mercato aperto a partire dal giorno in cui è acquisita la titolarità di strumenti finanziari per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di altro diritto.

6. Le segnalazioni previste dall'art. 48, comma 3, sono effettuate:

a) dai depositari centrali, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera a);

b) dagli intermediari, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera b).

7. L'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni è effettuato attraverso reti telematiche o collegamenti informatici.

Art. 50.

#### *Segnalazioni dei depositari centrali agli emittenti*

1. I depositari centrali segnalano agli emittenti, ai sensi dell'art. 89 del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.

2. Le segnalazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 51.

#### *Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti*

1. Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dai depositari centrali, con indicazione delle date a cui le registrazioni sui conti degli intermediari si riferiscono.

2. Sulla base delle segnalazioni effettuate dai depositari centrali, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l'intestazione al depositario centrale completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema di gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati al depositario centrale.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema di gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 46, e di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Gli emittenti mantengono evidenza nel libro dei soci delle segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-*novies*, comma 1, lettera g), del TUF.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni e annotazioni previste dal presente articolo.

#### *Capo V*

TENUTA DEI CONTI SU CUI SONO REGISTRATI GLI STRUMENTI FINANZIARI  
IMMESSI NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

Art. 52.

#### *Conto emittente presso il depositario centrale e mantenimento di separate evidenze*

1. I depositari centrali aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono oggetto di registrazione iniziale nel sistema di gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie a individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. I depositari centrali:

a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata, mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili, attraverso codici identificativi distinti tra loro, fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;

b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;

c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;

d) nel caso di iscrizione di un soggetto nell'elenco previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e di conseguimento della maggioranza del voto ai sensi del medesimo articolo, mantengono separata evidenza delle azioni interessate attraverso codici identificativi distinti tra loro e da quello originario. Separata evidenza delle azioni interessate potrà essere analogamente mantenuta per le azioni in relazione alle quali sia stata effettuata una comunicazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, ma non sia stata ancora conseguita l'iscrizione nell'elenco.

Art. 53.

#### *Tenuta dei conti degli intermediari*

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 54.

#### *Registrazione dei movimenti contabili*

1. A seguito della ricezione delle informazioni previste dall'art. 64, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, gli intermediari partecipanti effettuano su base giornaliera le conseguenti registrazioni sui conti.

Art. 55.

#### *Evidenze contabili*

1. Gli intermediari conservano evidenza delle registrazioni degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti per un periodo di cinque anni.



## Art. 56.

*Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari*

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) data dell'iscrizione;
- b) specie degli strumenti finanziari;
- c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
- d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;
- e) data di costituzione del vincolo e indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata;
- f) quantità degli strumenti finanziari;
- g) titolare degli strumenti finanziari;
- h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
- i) eventuale data di scadenza del vincolo.

2. La documentazione rilasciata dall'intermediario in favore dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

## Art. 57.

*Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83-*octies*, comma 2, del TUF l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) data di accensione del conto;
- b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
- c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
- d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;
- e) titolare degli strumenti finanziari;
- f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
- g) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

## Capo VI

## DISPOSIZIONI SPECIALI

## Art. 58.

*Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari*

1. Nel caso di immissione nel sistema di gestione accentrata di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati.

2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni e alle segnalazioni degli intermediari sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 59.

*Entrata in vigore e disciplina transitoria*

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Dalla data di cui al comma 1, il presente provvedimento sostituisce il provvedimento recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione» della Banca d'Italia e dalla Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni, che è da intendersi abrogato fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.


3. Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, fino al momento individuato dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 69, paragrafo 4, del regolamento CSDR, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata dettate dal provvedimento recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione» della Banca d'Italia e dalla Consob del 22 febbraio 2008.

4. I soggetti che hanno presentato istanza per l'autorizzazione in qualità di depositari centrali ai sensi del regolamento CSDR adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire che gli obblighi stabiliti nel presente provvedimento possano essere adempiuti a far data della loro autorizzazione, con l'eccezione dell'obbligo di rendere esplicito il perseguimento dell'obiettivo del supporto della stabilità finanziaria, previsto dall'art. 5, cui i depositari centrali potranno adeguarsi in occasione del primo intervento di modifica del loro statuto.

5. In deroga al comma 1, le controparti centrali si adeguano:

- a) agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6, non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- b) all'obbligo di rendere esplicito il perseguimento dell'obiettivo del supporto della stabilità finanziaria, previsto dall'art. 5, in occasione del primo intervento di modifica del proprio statuto.

18A05635



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ALLEGATO

### Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Organosyn Compose n. 35»

*Estratto determina AAM/AIC n. 113/2018 del 31 luglio 2018*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: ORGANOSYN COMPOSE N. 35.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Hering S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Dello Sviluppo n. 6 - Contrada Fargione zona industriale - 97015 Modica (Italia).

#### Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AI-FA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

#### Misure di farmacovigilanza


1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Classificazione SSN	C
Regime fornitura	SCP
Rinnovo	5 anni
Prodotto responsabile del rilascio lotti	HERING S.r.l. - Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia
Componente omeopatico	HYPOTHALAMUS 30 DH HYPOTHALAMUS 200 DH TISSU ADRELIUX 30 DH TISSU CONDUCTIF 8 DH GENEALIS SYMPHYCTIQUE 12 DH RENELE SYMPHYCTIQUE 8 DH HYPCIPRISE L.A. 8 DH HYPCIPRISE 8 DH THYROIDE 8 DH
Tipologia	complesso
Descrizione confezione	"SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE": 15 CONTENITORI IN PE DA 2 ML
N. AIC	04572611
Denominazione del medicinale	ORGANOSYN COMPOSE N. 35
Codice pratica	01MEC/2016/0773

18A05649



## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

*Estratto determina AAM/AIC n. 98/2018 del 23 luglio 2018*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 21, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: CAUSTICUM, BERBERIS VULGARIS, NUX VOMICA, ALLIUM CEPA, TARAXACUM DENS LEONIS.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Hering S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in viale Dello Sviluppo n. 6 - c.da Fargione Zona Industriale, Modica - 97015 - Italia.

### *Stampati*

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

### *Smaltimento scorte*

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

### *Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

















































Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio (otti)	Rinnovo	Regime fornitura	Classificazione SSN
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576258	*15K GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576260	*30K GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576272	*20K GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576284	*1000K GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576308	*3000K GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576310	*06 LM GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576322	*09 LM GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576334	*012 LM GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576346	*015 LM GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576359	*030 LM GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576361	*050 LM GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEG/2017/4531	TARAXACUM DENIS LEONIS	046576373	*060 LM GOCCIE ORALI, SOLUZIONE* 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TARAXACUM DENIS LEONIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

18A05650



**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici «Hydrastis Canadensis» e «Kalium Carbonicum».**

*Estratto determina AAM/AIC n. 111/2018 del 31 luglio 2018*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 13, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

HYDRASTIS CANADENSIS - KALIUM CARBONICUM.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Hering S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Dello Sviluppo, 6 - c.da Fargione zona industriale - Modica 97015 - Italia.

*Stampati*

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*


I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 111/2018 DEL 31/07/2018


Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente onepatico	Produttore del rilascio letto	Rinnovo	Regime fornitura	Classificazione SSM
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215012	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215024	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215056	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215048	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215051	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215063	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215075	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215087	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215099	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215101	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215113	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215125	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215137	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215149	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215152	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215164	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215176	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215188	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215190	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215202	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215214	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMED/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215226	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Valle Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C







Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omologato	Produttore responsabile del rilascio ICH	Rimovibile	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215695	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215707	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215719	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215721	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215733	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215745	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215758	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215760	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215772	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215784	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215796	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215808	"30 LH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215810	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215822	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215834	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215846	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215859	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215861	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215873	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215885	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215897	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215909	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMCO/2016/10749	HYDRASIS CANADENSIS	046215911	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HYDRASIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C



Classificazione SSN	Regime Fornitura	Rimovo	Prodotto responsabile del rilascio (otti)	Componente omologato	Tipologia	Descrizione confezione	N. AIC	Denominazione del medicinale	Codice pratica
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215923	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215935	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215947	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215950	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"100K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215982	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215974	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"5000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215986	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"6L LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046215988	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"9L LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046218018	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"12L LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046218020	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"15L LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046218032	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"39L LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046218044	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"99L LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046218057	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"60L LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	046218069	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"5 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218071	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"6 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218083	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"7 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218095	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"8 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218107	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"9 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218119	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"10 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218121	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"12 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218133	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"15 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218145	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDRASTIS CANADENSIS	unitario	"18 DH GOCCIE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046218158	HYDRASTIS CANADENSIS	OME07/0016/0749







Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. A.C.	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omecapico	Produttore responsabile del rilascio (o/i)	Rinnovo	Regime Forntura	Classificazione SSN
OME070016/0749	HYDRASTIS CANADENSIS	046218398	"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HYDRASTIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0749	HYDRASTIS CANADENSIS	046218400	"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HYDRASTIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0749	HYDRASTIS CANADENSIS	046218412	"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HYDRASTIS CANADENSIS	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210011	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210023	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210035	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210047	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210050	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210062	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210074	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210086	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210098	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210100	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210112	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210124	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210136	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210148	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210151	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210163	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210175	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210187	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210199	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME070016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210201	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C







Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omepotico	Produttore responsabile del rilascio Iorff	Rinnovo	Regime Fontura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210670	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210682	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210694	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210706	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210718	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210720	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210732	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210744	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210757	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210769	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210771	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210783	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210795	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210807	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210819	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210821	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210833	"1 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210845	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210858	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210860	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210872	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210884	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10777	KALIUM CARBONICUM	046210896	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zone Industriali, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Foritura	Classificazione SSN
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210948	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210930	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210922	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210984	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210946	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210959	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210961	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210973	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210985	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046210987	"106 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234011	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234023	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234035	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234047	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234050	"650 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234062	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234074	"5 DH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234086	"6 DH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234098	"7 DH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234100	"8 DH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234112	"9 DH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234124	"10 DH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OME07/0016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234136	"12 DH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargone Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omestatico	Produttore responsabile del fascio loti	Rinnovo	Regime Fortura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234448	"5 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234451	"8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234463	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234475	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234487	"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234499	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234501	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234513	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234525	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234537	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234549	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234552	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234564	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234576	"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234588	"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234590	"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234602	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234614	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234626	"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234638	"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234640	"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234653	"6L LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C
OMEO/2016/10777	KALUM CARBONICUM	046234665	"60 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALUM CARBONICUM	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SDP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
0162/2016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234377	"012 LM GOCCE ORALI - SOLUZIONE" - FLASCONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING S.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	limitato	SOP	C
0162/2016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234389	"015 LM GOCCE ORALI - SOLUZIONE" - FLASCONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING S.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	limitato	SOP	C
0162/2016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234391	"030 LM GOCCE ORALI - SOLUZIONE" - FLASCONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING S.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	limitato	SOP	C
0162/2016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234403	"050 LM GOCCE ORALI - SOLUZIONE" - FLASCONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING S.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	limitato	SOP	C
0162/2016/0777	KALIUM CARBONICUM	046234415	"060 LM GOCCE ORALI - SOLUZIONE" - FLASCONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM CARBONICUM	HERING S.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fagione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	limitato	SOP	C

## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici «Vanda 73» e «Vanda 32»

*Estratto determina AAM/AIC n. 110/2018 del 31 luglio 2018*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: VANDA 73 - VANDA 32.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Vanda omeopatici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Solferino n. 10 - 00044 Frascati (Roma).

*Stampati*

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*


I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





ALLEGATO

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «FM\* Cantharis Complex»**

*Estratto determina AAM/AIC n. 109/2018 del 30 luglio 2018*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: FM\*CANTHARIS COMPLEX.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Omeopiaccenza S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Natta n. 28 - 29010 Pontenure (Piacenza).

*Stampati*

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Classificazione SSN	C	C
Regime Foritura	SCP	SCP
Rinnovo	illimitato	illimitato
Prodotto responsabile del rilascio lotti	Hering, s.r.l., Viale dello Sviluppo 6 - Contrada Fargione Z.197013 Medica (RG)	Hering, s.r.l., Viale dello Sviluppo 6 - Contrada Fargione Z.197013 Medica (RG)
Componente omeopatico	Actaea 7 CH Arnica montana 5 CH Bellis perennis 4 CH Caulophyllum thalictroides 5 CH Pulsatilla 5 CH	Acidum nitricum 4 CH Caulophyllum thalictroides 4 CH Cimicifuga racemosa 6 CH Silybum marianum 6 CH Thuja occidentalis 4 CH
Tipologia	complesso	complesso
Descrizione confezione	GRANULI - 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	GOCCE ORALI - SOLUZIONE - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML
N. AIC	046504015	046505018
Denominazione del medicinale	VANDA 73	VANDA 32
Codice pratica	OMEG/2017/11924	OMEG/2017/11926

18A05652



ALLEGATO

Classificazione SSN	C
Regime Fornitura	SOP
Rinnovo	5 anni
Produttore responsabile del rilascio lotti	ALFA OMEGA S.R.L. Via Leonardo da Vinci 57/A, 41034, Coppato - Ferrara
Componente omopatico	LITTA VESICUATORIA (CANTHARIS) D1Z 20 ML SMILAX (SARSAPARILLA) D6 20 ML SMILAX (SARSAPARILLA) D1Z 20 ML LACHESIS MAJUS (LACHESIS) D6 20 ML LACHESIS MAJUS (LACHESIS) D1Z 20 ML
Tipologia	Completo
Descrizione confezione	"GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML
N. A.I.C.	043865011
Denominazione del medicinale	FM <sup>+</sup> CANTHARIS COMPLEX
Codice pratica	OMEG/2017/1056

18A05653

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Primun Newcastle C30» liofilizzato per sospensione per polli.

*Estratto decreto n. 106 del 31 luglio 2018*

Procedura decentrata n. DE/V/0273/001/DC.

Medicinale veterinario ad azione immunologica PRIMUN NEWCASTLE C30, liofilizzato per sospensione per polli

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A. c. Barcelonès, 26 Pla del Ramassar - 08520 Les Franqueses del Valles, Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratorios Calier, S.A. c. Barcelonès, 26 Pla del Ramassar - 08520 Les Franqueses del Valles, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 105141016;

scatola di plastica con 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 105141028;

scatola di cartone con 1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 105141030;

scatola di plastica con 10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 105141042.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: Virus vivo della Malattia di Newcastle (NDV), ceppo lentogenico NDV\_CSL: 6.0 - 7.0 log<sub>10</sub> EID<sub>50</sub>\*

EID<sub>50</sub>\* = dose infettante embrione 50%: titolo virale richiesto per causare infezione nel 50% degli embrioni inoculati con il virus.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche:

Per l'immunizzazione attiva dei polli nei confronti della malattia di Newcastle (ND) per ridurre i sintomi clinici e la mortalità.

Inizio dell'immunità: 3 settimane dopo la prima vaccinazione.

Durata dell'immunità nelle future ovaiole: fino a 10 settimane di età (dopo 2 somministrazioni al giorno 1 e al giorno 21).

Durata dell'immunità nei polli da carne: fino a 6 settimane di età (dopo 2 somministrazioni al giorno 1 e al giorno 21).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.


### 18A05639

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kavu Derm Plus» soluzione cutanea spray per cani.

*Estratto provvedimento n. 543 del 27 luglio 2018*

Medicinale veterinario KAWU DERM PLUS, soluzione cutanea spray per cani - A.I.C. n. 104577.

Confezioni: tutte.



Titolare A.I.C.: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Hoffler Albert str. 38-40 Budapest 1194 (Ungheria).

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: HU/V/0117/001/IB/004.

Variante B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

estensione del periodo di validità da 3 anni attualmente autorizzati, a 5 anni.

Per effetto della suddetta variazione, l'RCP è modificato come segue:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 5 anni (100 ml);

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni (30 ml);

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

#### 18A05640

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Moxapulvis 500mg/g» polvere per uso in acqua da bere.

*Estratto decreto n. 107 del 1° agosto 2018*

Procedura decentrata n. UK/V/0652/001/DC.

Medicinale per uso veterinario MOXAPULVIS 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere.

Titolare A.I.C.: V.M.D. n. v, via Hoge Mauw 900, Arendonk, 2370, Belgium.

Produttore responsabile rilascio lotti: V.M.D. n. v, via Hoge Mauw 900, Arendonk, 2370, Belgium.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 105110011;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 105110023;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 105110035.

Composizione: ogni grammo contiene:

principio attivo: Amoxicillina triidrato 574 mg (equivalente a 500 mg di Amoxicillina).

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di infezioni causate da batteri sensibili all'amoxicillina in polli, tacchini e anatre.

Suini: per il trattamento della pasteurellosi causata da *Pasteurella multocida* sensibile all'amoxicillina.

Specie di destinazione: polli, anatre, tacchini, suini.

Tempi di attesa:

polli (carne e visceri): 1 giorno;

anatre (carne e visceri): 9 giorni;

tacchini (carne e visceri): 5 giorni;

suini (carne e visceri): 2 giorni.

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano

Validità:

Busta:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore;

Barattolo:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

#### 18A05641

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Unisol 100mg/ml» soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini.

*Estratto provvedimento n. 579 del 1° agosto 2018*

Medicinale veterinario UNISOL 100mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini.

Confezioni: A.I.C. n. 104216.

Titolare dell'A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. Les Corts, 23, 08028 Barcellona, Spagna.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/xxxx/IA/087/G.

Variante di tipo C.I.1 a modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo, destinate ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'unione del medicinale che rientra nel campo d'applicazione definito per il procedimento.

Per effetto della suddetta variazione, l'indicazione per il trattamento di infezioni causate da *E. coli* sensibili all'enrofloxacin nei polli e nei tacchini deve essere eliminata dagli stampati illustrativi e modificati come segue:

alla sezione «Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione»

Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacin:

polli:

*Mycoplasma gallisepticum*,

*Mycoplasma synoviae*,

*Avibacterium paragallinarum*,

*Pasteurella multocida*.

tacchini:

*Mycoplasma gallisepticum*,


*Mycoplasma synoviae*,

*Pasteurella multocida*

L'enrofloxacin deve essere utilizzata laddove l'esperienza clinica, supportata se possibile da antibiogramma sul microorganismo causale, indichi l'enrofloxacin come principio attivo di scelta.

Proprietà farmacodinamiche.

Spettro antibatterico.



L'enrofloxacin è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, Gram-positivi e *Mycoplasma* spp.

È stata dimostrata la sensibilità in vitro in ceppi di specie Gram-negativi come *Pasteurella multocida* e *Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum* e *Mycoplasma synoviae*. (Vedere paragrafo 4.5)

Tipi e meccanismi di resistenza.

È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni deriva da cinque fonti, (i) mutazione puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoisomerasi che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) proteine di protezione girasi. Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.

Gli stampati delle confezioni già rilasciate sul territorio nazionale dovranno essere aggiornati entro centoventi giorni dal ricevimento della nota 0011252-07/05/2018-DGSFAF-MDS-P.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05642**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kesium».**

*Estratto provvedimento n. 584 del 7 agosto 2018*

Medicinale veterinario KESIUM.

Confezioni: A.I.C. n. 104319.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni 15 - 20864 Agrate Brianza-MB.

Oggetto del provvedimento:

Variante A.7

Eliminazione del sito responsabile per il rilascio dei lotti di produzione del prodotto finito.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Eliminazione del sito responsabile per il rilascio dei lotti di produzione del prodotto finito, di seguito riportato:

Ceva Santé Animale 200 Avenue de Mayenne Zone Industrielle des Touches 53000 Laval - France.

Sito attualmente autorizzato per le medesime operazioni:

Ceva Santé Animale Boulevard de la Communication, Zone Autoroutière 53950 Louverné - France.

Per effetto della suddetta modifica, i foglietti illustrativi e i pertinenti stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05643**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sincrovit 75µg/ml» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.**

*Estratto decreto n. 102 del 20 luglio 2018*

Procedura decentrata n. IE/V/0378/001//DC.

Medicinale veterinario SINCROVET 75 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Titolare A.I.C.: la società Industria Italiana Integratori Trei S.p.a., viale Corassori 62 - 41124 Modena (MO).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Germania oppure In-

dustrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19, Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 105133019;

scatola di cartone con 5 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 105133021;

scatola di cartone con 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105133033.

Composizione: ciascun ml contiene:

principio attivo: µg (microgrammi)

R(+)-cloprostenolo (come R(+)-cloprostenolo sodico) 75

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini:

induzione della luteolisi, che consente la ripresa dell'estro e dell'ovulazione nelle femmine con ciclo, quando usato durante il diestro;

sincronizzazione dell'estro (entro 2 - 5 giorni) in gruppi di femmine con ciclo trattate simultaneamente;

trattamento del subestro e dei disordini uterini correlati a un corpo luteo funzionante o persistente (endometrite, piometra);

trattamento delle cisti ovariche luteiniche;

induzione di aborto fino al giorno 150 di gestazione;

espulsione del feto mummificato;

induzione del parto (entro le ultime due settimane di gestazione);

equini:

induzione della luteolisi nelle giumente con un corpo luteo funzionante;

suini:

induzione della sincronizzazione del parto (generalmente entro 24 - 36 ore) dal giorno 113 di gestazione in poi (il giorno 1 di gestazione è l'ultimo giorno di inseminazione naturale o artificiale).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovini ed equini:

carne e visceri: 1 giorno;

latte: zero ore;

suini:

carne e visceri: 1 giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**18A05644**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ectoline duo 67 mg/20 mg» soluzione spot-on per cani di piccola taglia, «Ectoline duo 134 mg/40 mg» soluzione spot-on per cani di taglia media, «Ectoline duo 268 mg/80 mg» soluzione spot-on per cani di taglia grande e «Ectoline duo 402 mg/120 mg» soluzione spot-on per cani di taglia gigante.**

*Estratto decreto n. 103 del 26 luglio 2018*

Procedura decentrata n. UK/V/0545/001-004/DC.

Medicinale veterinario ECTOLINE DUO 67 mg/20 mg, soluzione spot-on per cani di piccola taglia, ECTOLINE DUO 134 mg/40 mg so-



luzione spot-on per cani di taglia media, ECTOLINE DUO 268 mg/80 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande, ECTOLINE DUO 402 mg/120 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

Titolare A.I.C.: Alfamed 13<sup>e</sup> rue LID 06517 Carros Cedex (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Alfamed 13<sup>e</sup> rue LID 06517 Carros Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Ectoline duo 67 mg/20 mg», soluzione spot-on per cani di piccola taglia:

- scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104826019;
- scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104826021;
- scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 104826033;
- scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104826045;
- scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104826058.

«Ectoline duo 134 mg/40 mg», soluzione spot-on per cani di taglia media:

- scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104826060;
- scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104826072;
- scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 104826084;
- scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104826096;
- scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104826108.

«Ectoline duo 268 mg/80 mg», soluzione spot-on per cani di taglia grande:

- scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104826110;
- scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104826122;
- scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 104826134;
- scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104826146;
- scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104826159.

«Ectoline duo 402 mg/120 mg», soluzione spot-on per cani di taglia gigante:

- scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104826161;
- scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104826173;
- scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 104826185;
- scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104826197;
- scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104826209.

Composizione:

«Ectoline duo 67 mg/20 mg», soluzione spot-on per cani di piccola taglia: ogni pipetta da 0,67 ml contiene:

principi attivi:

- Fipronil 67,0 mg;
- Piriproxifene 20,1 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Ectoline duo 134 mg/40 mg», soluzione spot-on per cani di taglia media: ogni pipetta da 1,34 ml contiene:

principi attivi:

- Fipronil 134,0 mg;
- Piriproxifene 40,2 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Ectoline duo 268 mg/80 mg», soluzione spot-on per cani di taglia grande: ogni pipetta da 2,68 ml contiene:

principi attivi:

- Fipronil 268,0 mg;
- Piriproxifene 80,4 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Ectoline duo 402 mg/120 mg», soluzione spot-on per cani di taglia gigante: ogni pipetta da 4,02 ml contiene:

principi attivi:

- Fipronil 402,0 mg;
- Piriproxifene 120,6 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Ectoline duo 67 mg/20 mg», soluzione spot-on per cani di piccola taglia: cani (2-10 kg).

«Ectoline duo 134 mg/40 mg», soluzione spot-on per cani di taglia media: cani (10-20 kg).

«Ectoline duo 268 mg/80 mg», soluzione spot-on per cani di taglia grande: cani (20-40 kg).

«Ectoline duo 402 mg/120 mg», soluzione spot-on per cani di taglia gigante: cani (40-60 kg).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da pulci da sole o in associazione con zecche.

Contro le pulci: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). Il trattamento previene l'ulteriore infestazione per 7 settimane.

Prevenzione della moltiplicazione delle pulci impedendo alle uova di svilupparsi in pulci adulte per 12 settimane dopo l'applicazione.

Contro le zecche: per il trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*).

Un trattamento ha una persistente efficacia acaricida per 2 settimane *Ixodes ricinus* e 4 settimane contro *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*. Se sono presenti le zecche di alcune specie (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le 48 ore.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.


**18A05645**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 8 3 0 \*

€ 1,00

